



SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA IN DIRITTO DI FAMIGLIA

DIPARTIMENTO di GIURISPRUDENZA



Bando di iscrizione al corso biennale di specializzazione in diritto delle persone, delle relazioni familiari e dei minorenni, presso la Scuola istituita dall'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia in convenzione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre e con la Scuola Superiore dell'Avvocatura

***** QUARTO corso biennale 2021/2022 *****

Art.1. Iscrizione.

E' aperta l'iscrizione, al Quarto Corso biennale della Scuola di Alta Formazione Specialistica in Diritto di Famiglia per il biennio 2021/2022, istituita dall' Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia (ONDiF) in convenzione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre e con la Scuola Superiore dell'Avvocatura (SSA) con le modalità stabilite nel presente bando approvato dal Comitato di gestione della Scuola.

Possono accedere al corso gli Avvocati iscritti all'Albo ed i praticanti con patrocinio, in qualità di uditori, ai fini della formazione forense e con la tassa di iscrizione di cui *infra* ridotta ad 1/2.

Il numero massimo di partecipanti è stabilito in 60 per la sede centrale di Roma, e di 30 presso le altre sedi regionali.

Art. 2. Scopo istituzionale del corso.

La Scuola di Specializzazione ha lo scopo di sviluppare l'insieme delle attitudini e delle competenze caratterizzanti la professionalità degli Avvocati familiaristi e intende assicurare alta formazione e qualificazione professionale degli Avvocati che si occupano di diritto delle persone, delle relazioni familiari e dei minorenni, ai sensi della vigente normativa con particolare riferimento alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, del Regolamento per le specializzazioni approvato dal Ministro di Giustizia il 12 agosto 2015, per la parte vigente nonché di ogni ulteriore Regolamento vigente o normativa sopravvenuta relativa alla formazione dell'Avvocatura nell'area, salva la necessità di eventuali adeguamenti di legge.

L'organizzazione e gestione di corsi di alta formazione sarà conforme ai requisiti previsti nel regolamento ministeriale e finalizzati a conseguire un attestato di frequenza che possa - eventualmente e se concordato - produrre gli effetti di cui all'art. 14 del D.M. 144/2015, preso atto che in data 16 dicembre 2016 il Consiglio Nazionale Forense ha deliberato, nella seduta amministrativa plenaria, che prenderà in considerazione l'attestato di frequenza ai predetti corsi ai fini dell'iscrizione all'albo/elenco degli specialisti allorché sarà costituito, compatibilmente con il quadro normativo e giurisprudenziale vigente.

Art. 3. Durata del corso di studi e delle esercitazioni.

La Scuola ha la durata di due anni, con inizio dal GENNAIO 2021 e termine al DICEMBRE 2022, con n° 25 moduli a cadenza mensile circa, della durata, ognuno, di almeno ore 9, per complessive ore 225, di cui non meno di 180 ore di lezione "frontale" e le altre ore dedicate ad esercitazioni, dibattiti, role play, approfondimenti seminari, convegni, eventi di alta formazione.

Le lezioni si svolgeranno il venerdì e il sabato, una volta al mese (indicativamente l'ultimo fine settimana del mese).

Il calendario delle lezioni sarà pubblicato sul sito di ONDiF, nonché di SSA e di Roma Tre che aderiranno al presente Regolamento, entro l'inizio dell'anno di lezione.

Alle lezioni, presso la sede centrale, parteciperà un coordinatore ed un tutor d'aula che sarà indicato da ONDiF, di concerto con SSA e ROMA Tre, scelto tra Avvocati cassazionisti.

Alle lezioni presso le sedi periferiche il ruolo del coordinatore e tutor d'aula sarà svolto dal rappresentante regionale di ONDiF o da persona da lui delegata, socio dell'Osservatorio.

Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e l'ammissione all'esame finale è subordinata all'attestazione di frequenza necessaria da parte del Comitato di gestione ed al superamento dell'esame previsto.

Nel caso di giudizio sfavorevole, l'Avvocato ammesso potrà ripetere l'anno di corso una sola volta e, quindi ripetere l'esame relativo.

È previsto un esame scritto e orale a fine di ogni anno di corso. Il mancato superamento della prova finale del I° anno preclude la frequenza del II° anno di corso.

La Commissione o le Commissioni di esame – nominata/e presso la sede centrale dal Comitato scientifico – è composta ognuna da tre membri: un avvocato, che presiede la Commissione, un magistrato e un professore universitario. I componenti possono essere scelti tra i docenti del corso per la frazione di 1/3. La Commissione/i viene nominata almeno un mese prima del calendario delle prove finali, che viene pubblicato sul sito di ONDiF, della SSA e Roma Tre, insieme ai componenti della Commissione. Sono nominati anche tre commissari supplenti per ogni commissione: un avvocato, un magistrato e un docente universitario. I componenti supplenti interverranno in caso di impedimento dei componenti effettivi.

Ciascuno dei componenti della Commissione esprimerà il proprio voto per ogni singola prova in decimi. L'esito dell'esame sarà positivo laddove il candidato abbia conseguito una valutazione uguale o superiore a 18/30 in ogni prova, scritta e orale.

All'esito positivo dell'esame finale seguirà il rilascio dell'attestazione comprovante l'avvenuta proficua e continuativa frequenza della Scuola e l'alta formazione specialistica conseguita, sia presso la sede centrale e sia presso le sedi periferiche.

L'attestato di conseguimento di alta formazione specialistica non costituisce titolo automatico per l'iscrizione ad uno degli albi/elenchi di specialisti, allorché verranno istituiti, fermo quanto deliberato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 16 dicembre 2016, di cui all'art. 1, n. 3, od in successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4. Frequenza.

È obbligatoria ed inderogabile la frequenza pari ad almeno l'80% del monte ore biennale complessivo. Non sono possibili ulteriori assenze anche ove risultassero giustificate per qualsiasi causa.

Nell'ipotesi che, per gravi motivi, non sia più possibile al partecipante la frequenza, questi potrà chiedere al Comitato di gestione di sospendere la frequentazione ed essere ammesso a frequentare il successivo biennio della Scuola, fermo restando che il Partecipante resta obbligato al pagamento dell'intero corso di formazione biennale.

La rilevazione delle presenze, sotto la responsabilità del coordinatore e tutor d'aula sarà effettuata a inizio e fine di ogni giornata di corso con firma che dovrà essere apposta personalmente dal Partecipante o con altro sistema informatico di rilevazione delle presenze, secondo le vigenti disposizioni del Consiglio Nazionale Forense.

Il mancato rispetto del Regolamento costituisce giusta causa per il Comitato di gestione della Scuola di esclusione del Partecipante dal corso.

Al termine di ciascun anno del Corso potrà essere rilasciato, a richiesta dell'interessato un attestato di mera frequenza con specifica delle ore di effettiva partecipazione.

Art. 5. Piano degli studi.

I moduli formativi sono quelli indicati nell'allegato Programma (allegato A), con le date ed il corpo docente per ogni modulo, salve eventuali modifiche necessitate.

Art. 6. Sede del corso biennale.

Le attività didattiche della Scuola si svolgono presso l'Università di Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza, in conformità al programma formativo e sulla base del calendario di cui all'art. 3.

Il Comitato di Gestione si riserva, in eccezionali situazioni di rilevanza per l'ordine pubblico anche sanitario, di condurre il Corso ed i singoli moduli su piattaforma telematica interattiva, avente gli stessi requisiti di idoneità.

Art. 7. Domanda di ammissione e di iscrizione.

Le domande di ammissione al Corso Nazionale dovranno essere presentate, in conformità al modello (allegato B), entro il 18 gennaio 2021.

Le domande devono essere presentate mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo p.e.c.: scuola.4.osservatoriodirittofamiglia@pec.giuffre.it.

Il comitato di gestione si riserva di valutare l'avvio del corso se il numero delle domande presentate per la sede centrale e per le sedi in videoconferenza sia sufficiente per garantire la copertura dei costi del corso.

Nella domanda sarà necessario che il candidato precisi di essere iscritto all'Albo oppure di essere iscritto allo speciale elenco dei praticanti con patrocinio e di essere o meno iscritto all'associazione forense ONDiF, quale socio in regola con il versamento della propria quota annuale e precisi se intenda o meno beneficiare della rateizzazione, di cui all'art. 8 che segue.

L'iscrizione deve essere perfezionata, entro e non oltre 48 ore dalla comunicazione di ammissione alla Scuola, con il pagamento della prima rata. Tale comunicazione perverrà a mezzo p.e.c. e con lo stesso mezzo il partecipante, nelle successive 48 ore, invierà copia della contabile bancaria recante il bonifico effettuato. In difetto l'iscrizione si riterrà rinunciata, fermo restando che il Partecipante rimarrà comunque tenuto a corrispondere l'importo di €. 100,00 (cento/00) a rifusione delle spese sostenute dalla Scuola.

Il mancato tempestivo pagamento entro la data fissata è giusta causa di esclusione dalla Scuola e non esonera dal pagamento né di quella rata né delle successive.

Art. 8. Quota di iscrizione al corso.

La presentazione della domanda di ammissione dovrà essere accompagnata da un versamento della somma di € 100,00=, a titolo di spese di segreteria.

Entro giorni otto dalla comunicazione di ammissione al corso, da parte del direttore della Scuola, il candidato dovrà effettuare il pagamento della tassa di iscrizione al primo anno, pari ad €. 1.000,00= (mille/00); la tassa di iscrizione sarà inoltre soggetta all'I.v.a. di legge (allo stato 22%) ove il candidato non risulti iscritto all'Associazione Forense ONDiF promuovente, quale socio in regola con il versamento della propria quota annuale.

Entro il 31/12/2021, dovrà inoltre effettuare la tassa di iscrizione al secondo anno, pari anch'essa ad €. 1.000,00=, oltre l'I.v.a. nella stessa evenienza di candidati non soci.

A domanda del partecipante, la tassa annuale potrà essere corrisposta in due rate semestrali, di €. 500,00= ognuna (oltre s'intende l'I.v.a. se ed in quanto dovuta).

Per i praticanti con patrocinio la tassa è ridotta ad 1/2.

Fatta salva la previsione di cui all'art. 7, ult. cpv., gli iscritti eventualmente non in regola con il versamento delle quote, non potranno essere ammessi all'esame di passaggio tra il primo ed il secondo anno, né all'esame finale.

Art. 9. Valutazione dei titoli di preferenza per l'ammissione al Corso centrale e regionale.

Costituiscono titoli di preferenza per l'ammissione, nel caso sopraggiungono domande oltre il limite massimo previsto:

- a) il conseguimento della laurea in giurisprudenza con il massimo dei voti e lode (10 punti), con il punteggio da 105 a 110 (5 punti), da 100 a 105 (2 punti);
- b) il possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale avanti alle giurisdizioni superiori (15 punti);
- c) la consolidata esperienza nel settore delle controversie in materia di diritti delle persone, delle relazioni familiari e dei minorenni (20 punti);
- d) l'anteriore partecipazione ai corsi ed eventi già tenuti dalla Scuola dell'Osservatorio sul Diritto di Famiglia o da altre istituzioni forensi o università (25 punti)
- e) le pubblicazioni scientifiche in materia del candidato (25 punti).

A parità di punteggio prevarranno nell'ordine:

- la maggiore anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati;
- la data della domanda iscrizione.

Viene istituita una commissione composta dal Presidente di ONDiF, dal Direttore del Comitato di gestione, dal Segretario del Comitato di Gestione, da un membro nominato dall'Università di Roma Tre e da un membro nominato dal Consiglio Nazionale Forense, che esaminati i titoli preferenziali, formerà una graduatoria che sarà comunicata entro il 10 gennaio 2021 ai candidati mediante p.e.c.

Se le domande di iscrizione ai corsi periferici, in collegamento diretto videoconferenza con la sede centrale, supereranno le 40 domande si procederà nello stesso modo.

Art. 10. Comunicazioni.

Ogni comunicazione tra la Direzione della Scuola, i candidati e gli iscritti dovrà eseguirsi a mezzo di posta elettronica certificata, utilizzando l'apposita p.e.c. di ONDiF (Art. 7) e la p.e.c. indicata dall'iscritto nella domanda.

Art. 11. Rinvio e regime transitorio.

Per quanto non regolato nel presente bando si rinvia alle convenzioni con SSA e Roma Tre e al regolamento della Scuola sottoscritto con SSA, pubblicate sul sito di ONDiF, della SSA e di Roma Tre.

La Scuola e i relativi programmi potranno essere soggetti nell'organizzazione e nello svolgimento alle modifiche che si renderanno necessarie per il loro migliore svolgimento, alle modifiche normative e/o alle statuizioni giudiziali sopravvenute e per la conformità alla normativa sulle specializzazioni forensi.

Roma, il 12 settembre 2020.

per il Comitato di gestione,
Il Direttore: Avv. *Giancarlo Savi*

per il Comitato scientifico,
Il Presidente: Avv. Prof. *Claudio Cecchella*